

# IL collocamento a riposo del personale docente e ricercatore dell'Università di Verona

## Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° **ottobre** successivo al compimento del 70° anno di età.

## Professori Associati

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° **ottobre** successivo al compimento del 70° anno di età:

SENATO ACCADEMICO A. DEL 12.06.2012

OGGETTO: COMUNICAZIONI - Collocamento in quiescenza dei professori associati.

Applicazione art. 1, commi 17 e 19 della Legge n. 230/2005.

Il Rettore rammenta che la Legge 4 novembre 2005, n. 230 è intervenuta nella disciplina relativa al collocamento in quiescenza dei professori universitari. In particolare, il comma 17 dell'art. 1 disponeva che "Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. ". Il comma 19 dell'art. 1, inoltre, consentiva ai professori, ai ricercatori e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della legge citata, di optare per il nuovo regime giuridico introdotto, ivi compreso il nuovo limite di età anzidetto.

Quest'ultima facoltà di opzione è stata esercitata, in particolare, dalla categoria dei professori associati, per i quali il limite di età per il collocamento a riposo era previsto dal regime giuridico di appartenenza al compimento del 65° anno di età.

Il Rettore ricorda che, al fine di chiarire l'applicazione concreta del citato comma 17, con nota del 16 febbraio 2009 è stato posto uno specifico quesito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il medesimo, con nota dell'8 giugno 2009, inoltrava il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui il dettato normativo doveva essere interpretato nel senso che tutti i professori nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali previste dalla Legge n. 230/2005, ed i professori associati già in servizio che avevano optato per il regime di cui al citato comma 17 dell'art. 1 della Legge n. 230/2005, dovevano essere collocati a riposo al termine dell'anno accademico di compimento dei 68 anni di età. Rimaneva, peraltro, la possibilità di chiedere il prolungamento del servizio attivo per un biennio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992, così come riformulato dall'art. 72 della Legge n. 133/2008.

Il Rettore fa presente che tale linea interpretativa risulta essere stata sconfessata da una serie di sentenze della giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio di Stato, che hanno accolto i ricorsi promossi dai professori associati che hanno esercitato l'opzione avverso i rispettivi decreti rettorali di collocamento in quiescenza, per il riconoscimento del diritto a permanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiranno il 70° anno di età.

Da ultimo quello presentato da tre docenti appartenenti all'Ateneo di Verona accolto con sentenza del T.A.R. del Veneto del 15.05.2012, a seguito del quale la stessa Avvocatura Distrettuale ne consiglia l'applicazione evitando ulteriore resistenza in appello.

**In considerazione di quanto esposto, e al fine di evitare inutile contenzioso, si comunica che l'Ateneo di Verona provvederà a collocare in quiescenza i professori associati che hanno optato per il regime di cui all'art. 17 dell'art. 1 della Legge 230/2005 al termine dell'anno accademico di compimento del 70° anno di età.**

### **Ricercatori universitari a tempo indeterminato**

Sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° **ottobre**) i ricercatori che entro il termine dell'anno accademico in cui compiono il 65° anno di età perfezionino il requisito per l'accesso alla pensione c.d. anticipata/anzianità.

Coloro i quali **non** maturassero un diritto a pensione entro il 65° anno di età, dovranno essere mantenuti in servizio sino al perfezionamento di un requisito che dia loro accesso ad un diritto a pensione (anticipata/anzianità o vecchiaia) - (Vedi Circolare n. 2/2015 Funzione Pubblica). Tali requisiti/diritti per il dipendente pubblico vengono acquisiti il giorno immediatamente successivo al loro perfezionamento (es pensione vecchiaia 67 anni . nascita 21/3/1953 – decorrenza pensione 22/3/2020).

### **Normativa di riferimento**

**Professori ordinari:** Legge 18 marzo 1958, n. 311 (art. 14); D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art.19, comma 1); Legge 7 agosto 1990, n. 239 (art. 1); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17 e 18)

**Professori associati:** D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 24); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17, 18 e 19); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)

**Ricercatori universitari:** D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 34, comma 7); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)